



Circolare

Alle : • Autorità cantonali preposte al mercato del lavoro
• Autorità competenti in materia di migrazione dei Cantoni e del Principato del Liechtenstein, nonché delle Città di Berna, Bienne, Losanna e Thun

Luogo, data : Berna-Wabern, 28 giugno 2018

Numeri di riferimento/incarto : COO.2180.101.7.764608 / 301.4/2017/00071

Introduzione dell'obbligo di annunciare i posti vacanti: prescrizioni del diritto in materia di stranieri

Gentili Signore, egregi Signori,

Il 16 dicembre 2016 l'Assemblea federale ha decretato una revisione della legge federale sugli stranieri (LStr¹) per l'attuazione dell'articolo 121a Cost.². In vista di sfruttare meglio il potenziale di forza lavoro presente in Svizzera, le modifiche di legge prevedono, nello specifico, misure destinate alle persone in cerca di un impiego (art. 21a LStr). È previsto in particolare che prima della messa a concorso pubblica i posti vacanti nei gruppi professionali, nei settori di attività o nelle regioni economiche con un tasso di disoccupazione superiore alla media devono essere annunciati al servizio pubblico di collocamento (art. 21a LStr i.c.d. con l'art. 53a OC³). L'8 dicembre 2017 il Consiglio federale ha adottato pertinenti modifiche di ordinanza. Le ordinanze rivedute entrano in vigore il 1° luglio 2018⁴, unitamente alle modifiche di legge decretate il 16 dicembre 2016.

Sul fronte delle autorità, l'attuazione dell'obbligo di annuncio sarà primariamente appannaggio del servizio pubblico di collocamento. Il Consiglio federale ha pertanto integrato le disposizioni esecutive afferenti nell'ordinanza sul collocamento (OC; cfr. art. 53a-e OC). Alla fine

¹ Legge federale sugli stranieri (LStr); RS 142.20.

² Costituzione federale della Confederazione svizzera (Cost.); RS 101.

³ Ordinanza sul collocamento (OC); RS 823.111.

⁴ Comunicato stampa del Consiglio federale: https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/aktuell/news/2017/ref_2017-12-081.html

di aprile 2018 la SECO ha informato separatamente i servizi competenti in merito alle pertinenti istruzioni.

Con la presente desideriamo informarvi in merito alle conseguenze delle predette misure sulle prescrizioni del *diritto in materia di stranieri* riguardanti l'ammissione di cittadini UE/AELS e di Paese terzo sul mercato del lavoro svizzero.

Principio

L'obbligo di annunciare i posti vacanti conformemente all'articolo 21a capoverso 3 LStr riguarda i generi di professione caratterizzati da un tasso di disoccupazione a livello nazionale che raggiunge o supera il valore soglia del 5 per cento. Dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2019, in deroga all'articolo 53a capoverso 1 OC, l'obbligo di annunciare i posti vacanti conformemente all'articolo 21a capoverso 3 LStr riguarda i generi di professione caratterizzati da un tasso di disoccupazione a livello nazionale che raggiunge o supera il valore soglia dell'8 per cento. Questo a prescindere dalla nazionalità (svizzera, UE/AELS o di uno Stato terzo, comprese le persone del settore dell'asilo) di chi li occuperà. Le deroghe all'obbligo di annunciare i posti vacanti sono codificate in maniera esaustiva nell'articolo 26a capoverso 6 LStr in combinato disposto con l'articolo 53d OC (p. es. assunzione di persone in cerca di un impiego iscritte presso un servizio pubblico di collocamento indipendentemente dalla loro nazionalità, trasferimento per motivi aziendali in imprese internazionali di persone da almeno sei mesi alle dipendenze della medesima impresa).

Cittadini UE/AELS

Per i cittadini UE/AELS, l'obbligo di annunciare i posti vacanti non costituisce un prerequisito per la disciplina del soggiorno. L'Accordo sulla libera circolazione e i diritti da esso conferiti continuano a essere applicabili senza subire modifiche. Prima di rilasciare i permessi L, B o G UE/AELS, le autorità competenti non devono pertanto verificare espressamente se il datore di lavoro ha annunciato al servizio regionale di collocamento il posto vacante soggetto all'obbligo di annuncio. Se, contrariamente alle prescrizioni legali, il posto non è stato annunciato, la disciplina del soggiorno non può essere negata in virtù di questa negligenza. In questo caso si applicano le sanzioni previste dalla LStr nei confronti del datore di lavoro (art. 17a LStr).

A prescindere dall'obbligo di annunciare il posto vacante, per la disciplina del soggiorno occorre, come sinora, presentare un attestato di lavoro del datore di lavoro in virtù dell'articolo 6 paragrafo 3 Allegato I ALC.

Conformemente all'articolo 9 capoverso 1^{bis} OLCP⁵, l'inosservanza dell'obbligo di annunciare un posto vacante non giustifica peraltro il diniego dell'assunzione d'impiego presso un datore di lavoro per una durata di al massimo tre mesi per anno civile. In caso di assunzione d'impiego sul territorio svizzero per una durata che non superi tre mesi per anno civile, la notificazione avviene, come sinora, al più tardi la vigilia del giorno in cui ha inizio l'attività.

Cittadini di uno Stato terzo

Per i cittadini di uno Stato terzo l'obbligo di annunciare i posti vacanti (art. 21a LStr) costituisce una condizione d'ammissione supplementare (art. 18 lett. c LStr) che va ad aggiungersi, in particolare, alla priorità dei lavoratori nazionali o dei cittadini di Stati con cui è stato concluso un accordo sulla libera circolazione delle persone (art. 21 LStr). Spetta all'autorità cantonale competente verificare l'osservanza dell'obbligo di annunciare i posti vacanti. Nei gene-

⁵ Ordinanza concernente l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (OLCP); RS 142.203.

ri professionali con un tasso di disoccupazione superiore alla media i datori di lavoro devono pertanto allegare alla domanda del permesso di lavoro una prova dell'avvenuto annuncio dei posti vacanti, salvo ove siano applicabili le disposizioni derogatorie dell'articolo 21a capoverso 6 LStr in combinato disposto con l'articolo 53d OC (p. es. trasferimento per motivi aziendali in imprese internazionali di persone da almeno sei mesi alle dipendenze della medesima impresa). L'obbligo di annunciare i posti si applica pertanto anche alle categorie di ammissione per le quali, conformemente all'articolo 21 LStr, non occorre dimostrare il rispetto della priorità dei lavoratori nazionali o cittadini di Stati con i quali è stato concluso un accordo sulla libera circolazione delle persone (art. 21 cpv. 3 e 30 cpv. 1 LStr in combinato disposto con gli art. 26, 31, 36, 37, 41-42, 48-53, 65 OASA⁶ - p. es. diplomati di scuole universitarie; progetti di aiuto allo sviluppo; giovani alla pari; scambi internazionali nel settore economico, scientifico e culturale; tirocinanti in virtù di pertinenti accordi bilaterali; stranieri ammessi provvisoriamente e rifugiati riconosciuti; familiari di titolari di un permesso di soggiorno di breve durata).

L'ossequio dell'obbligo di annunciare i posti vacanti deve essere verificato anche in caso di cambiamento di posto soggetto ad autorizzazione, ovvero all'obbligo di notifica.

Contestualmente alla procedura di rilascio dei permessi, in caso di mancato annuncio l'autorità cantonale preposta al mercato del lavoro competente rigetta le domande presentate in virtù dell'articolo 21a LStr. I datori di lavoro che violano gli obblighi inerenti l'annuncio dei posti vacanti sottostanno alle norme penali dell'articolo 117a LStr.

Per quanto riguarda i rifugiati riconosciuti e gli stranieri ammessi provvisoriamente, la procedura cantonale di autorizzazione sarà sostituita, non prima dell'autunno 2018, da una procedura di notifica (art. 85a nLStrI). Il ricevimento della notifica per un'attività lucrativa non può essere rifiutato dalle autorità cantonali competenti anche se il datore di lavoro non ha rispettato l'obbligo di notifica del posto vacante.

La presente circolare e le nuove istruzioni entrano in vigore il 1° luglio 2018.

Grazie della prestata attenzione e della preziosa collaborazione.

Distinti saluti



Cornelia Lüthy
Vicedirettrice

⁶ Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA); RS 142.201.